

Pieve di Cadore, 15/12/2014

Racc. RR

Spettabile **Autorità di Bacino**
“Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione”
Via Cannaregio n.° 4314
30121 - VENEZIA

pec: alpiorientali@legalmail.it

Racc. RR

Spettabile **Regione del Veneto**
Dip. difesa suolo e foreste- Sez. geologia e georisorse
c/o Palazzo Linetti
Via Cannaregio n.° 99 – Calle Priuli –
30121 - VENEZIA

pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Osservazioni e contributo (ex artt. 5 e 14 Direttiva Quadro Acque [di seguito: “DQA”] 2000/60/CE) al Documento Preliminare del redigendo Progetto di Aggiornamento (ex artt. 13, DQA 2000/60/CE, e 117, d. lgs. n. 152/2006 [c.d. Testo Unico dell’Ambiente, d’ora in avanti “TUA”]) del vigente Piano di Gestione [di seguito: “PdG”]- Distretto idrografico delle Alpi Orientali, come adottato con delibera n. 1 del Comitato Istituzionale del 24.02.2010 delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (con avviso pubblicato in G.U. n. 75 del 31.03.2010) e successivamente approvato in via definitiva con D.P.C.M. 23.04.2014 (in G.U. n. 193 del 21.08.2014).

La presente in nome e per conto rispettivamente dei Comuni di Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Auronzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Vigo di Cadore, nonché dell’Unione Montana del Centro Cadore, allo scopo, come da oggetto, di illustrare quanto segue:

§. 1. Premessa

Come noto, l’invaso o **“lago di Pieve di Cadore”**, conosciuto altresì come **“lago del Cadore”** od anche **“lago del Centro Cadore”**, si formò su finire degli anni 40’ del secolo scorso -nell’ambito di un più ampio sistema idroelettrico insistente nel bacino del Piave- a seguito della costruzione, da parte della SADE, della diga di Pieve di Cadore, allo scopo di produrre energia elettrica

mediante derivazione delle acque del fiume Piave. Nel corso dei decenni, il lago di Pieve di Cadore si è perfettamente integrato nel territorio circostante al punto da **esserne divenuto l'elemento panoramico più rilevante e rappresentativo (come tale è altresì percepito dalle Comunità rivierasche), icona della Valle**, ed è parimenti diventato risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico: canoa, *wind-surf*, pesca sportiva, arrampicate in diga attrezzata per adulti e bambini, sono, tra le altre, le attività che si svolgono nella splendida cornice del Lago di Pieve di Cadore, delle famose Marmarole e del Cridola, nel cuore delle Dolomiti.

Nel corso degli anni, è però accaduto ed accade, che, in prevalenza nel periodo estivo, e soprattutto per soddisfare esigenze (ben note ai pianificatori) di carattere irriguo, il livello idrometrico del “serbatoio”, ma, come meglio di spiegherà in seguito, *rectius* “lago”, di Pieve di Cadore **sia mantenuto a quote tali da comprometterne gravemente il valore di bene paesaggistico ex se nonché, più in generale, del paesaggio dell'intero territorio rivierasco, di cui il lago è, ormai divenuto, come si è detto, indubbiamente l'elemento più caratterizzante.**

Quali indici paradigmatici della vera e propria devastazione che ha interessato e che, purtroppo, ancora interessa il lago di Pieve di Cadore, basterà ricordare, che, secondo i dati forniti dall'ENEL - Direzione Produzione idroelettrica Alpi Est di Venezia, ad esempio, per le annualità 1995-1997, lo svuotamento dell'invaso di Pieve di Cadore è stato in genere molto pronunciato, avendo superato i 30 metri di escursione massima nel periodo estivo. Nel caso di anni siccitosi, circostanza che si è verificata frequentemente nell'ultimo decennio, la situazione si è aggravata e può aggravarsi: in particolare nel 2003, allo scopo di assicurare adeguati deflussi nel Piave per soddisfare esigenze irrigue, **gli invasi idroelettrici sono stati completamente svasati**. Negli ultimi 20 anni, ciò è accaduto con 4 svuotamenti al di sotto di 23 m. ed altri 5 al di sotto di 9 m.. Più di recente, durante il mese di agosto del 2011, in piena stagione turistica, nel giro di pochissimi giorni il livello idrometrico del Lago di Pieve di Cadore venne abbassato di ben 4 metri. Ed ancora, come anche riportato dalle cronache dei quotidiani locali, nel mese di febbraio del 2012, il repentino abbassamento del livello idrometrico del lago, probabilmente provocato (come riportato dalle notizie di stampa) dal concessionario per l'esecuzione di opere interessanti la diga, provocò anche una consistente moria di pesci, con le immaginabili **conseguenze nefaste sui diversi piani paesaggistico, igienico-sanitario, economico e di immagine** dell'intero territorio rivierasco e delle relativa Comunità.

Il problema è ben conosciuto dai pianificatori, i quali, ormai da tempo, negli strumenti di pianificazione del settore delle acque e della difesa del suolo relativi al Bacino del Piave (cfr., in particolare, *Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave*, approvato nel 2008; più in generale, *Piani di gestione Bacini Idrografici Alpi Orientali* - di seguito: “PdG-AO” - e, peculiarmente, nella parte sviluppata a scala di Bacino del Piave, del 2014, il *Piano di tutela delle acque Regione Veneto* e s.m.i., approvato con D.C.R. 5.11.2009 n. 107), lo individuano con chiarezza, evidenziando, infatti, come **quello dell'uso delle risorse idriche sia uno dei principali problemi affliggenti il bacino**: “(...) in tale contesto si pongono in modo conflittuale gli usi irrigui rispetto agli usi ricreativi ed ambientali e rispetto agli usi industriali (produzione di energia elettrica), con conseguenti ripercussioni sulla gestione dei principali invasi artificiali (in particolar modo **i serbatoi** del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore (...))”.

§. 2. I contenuti del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente Piano di Gestione (PdG) - Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Evidentemente, stante la sua estrema rilevanza, il problema è ben presente anche ai redattori del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG- Distretto idrografico delle Alpi Orientali, in oggetto, ove, in primo luogo, a p. 197, sub § 5.7, “Usi ricreativi e fruizione turistica”, si legge:

*“(…) Un cenno particolare merita infine **la fruizione turistica degli invasi artificiali della montagna bellunese**. Realizzati nei primi decenni del secolo scorso per finalità di produzione idroelettrica e, in parte, per l’irrigazione, **gli invasi artificiali del bellunese hanno assunto** negli ultimi anni, di pari passo con lo sviluppo della vocazione turistica delle aree rivierasche, **una indiscutibile valenza paesaggistica ed ambientale**. Sono pertanto sempre più pressanti da parte delle Comunità locali richieste intese a mantenere quanto più possibile costante e sopra determinate quote il livello degli invasi nei periodi più interessati dal turismo. Quale prima, sommaria valutazione del valore dell’acqua per gli usi turistici, è qui utile richiamare alcuni dati riferiti alla presenza turistica nella stagione estiva nel Comprensorio turistico Cadore-Auronzo-Misurina e nel Comprensorio dell’Alpago, come desumibili dall’Osservatorio del Turismo della Provincia di Belluno. Nel primo caso la presenza media turistica nell’ultimo decennio si attesta attorno alle 146.000 unità, rimanendo sostanzialmente stabile per tutto il periodo considerato. Una prima speditiva valutazione dell’indotto sull’economia locale portato dalla presenza turistica può essere sviluppata a partire dai dati, di cui si è già detto, della spesa turistica diretta ed indiretta pubblicati da Unioncamere nell’ambito del recente rapporto “Impresa Turismo 2013”. Sulla base dei dati medi delle presenze turistiche dell’ultimo decennio, la spesa turistica di cui traggono beneficio le Comunità locali può essere speditivamente valutata in circa 16,4 milioni di €/anno per il caso del Comprensorio Cadore-Auronzo-Misurina (…)*”.

Eguali riferimenti sono contenuti a p. 455, sub “§ 8.2.2. La fruizione turistica degli invasi artificiali della montagna bellunese”, ALLEGATO C “Analisi economica degli usi e dei servizi idrici”, ove, [n.d.r. tabelle grafiche omesse], testualmente si legge:

“(…) Realizzati nei primi decenni del secolo scorso per finalità di produzione idroelettrica e, in parte, per l’irrigazione, gli invasi artificiali del bellunese hanno assunto negli ultimi anni, di pari passo con lo sviluppo della vocazione turistica delle aree rivierasche, una indiscutibile valenza paesaggistica ed ambientale. Sono pertanto sempre più pressanti da parte delle Comunità locali richieste intese a mantenere quanto più possibile costante e sopra determinate quote il livello degli invasi nei periodi più interessati dal turismo. Il problema si pone con particolare riguardo per i serbatoi di Centro Cadore, per l’invaso di Santa Croce e per quello del Mis, nel bacino del fiume Piave, nonché per il serbatoio del Corlo, che ricade invece nel bacino del Brenta-Bacchiglione - sottobacino del Cismon. L’andamento dei livelli idrometrici dei predetti invasi durante la stagione estiva, quando più forte è la presenza turistica negli abitati rivieraschi è ovviamente anche condizionato dall’evoluzione meteorologica della stagione primaverile ed estiva; nel caso di annate

idrologiche particolarmente avere di precipitazioni, lo svuotamento degli invasi può risultare molto pronunciato, potendo superare i 30 metri di escursione massima nel periodo estivo; più contenuta risulta invece l'escursione del lago di S. Croce, dell'ordine di 10-12 metri. Il lago del Mis venne realizzato nei primi anni '60 su iniziativa congiunta dell'ENEL e di taluni Consorzi di bonifica del medio Piave per il duplice fine di produzione idroelettrica e di soddisfacimento delle competenze irrigue di valle; il bacino è diventato negli ultimi decenni una componente essenziale del territorio e dell'ambiente della Valle del Mis, al punto da essere interamente incluso nell'area parco delle Dolomiti Bellunesi. Gli obblighi imposti all'ENEL, titolare della concessione di grande derivazione dei torrenti Cordevole e Mis, sia con riguardo alla compensazione del rilascio sul fiume Piave previsto dalle concessioni della derivazione Piave - lago di S. Croce, sia con riguardo al rispetto delle portate necessarie a garantire i prelievi irrigui di valle, determinano, specie nei periodi di magra, i frequenti svasi del bacino con conseguente pregiudizio all'ambiente e all'uso turistico dell'area su cui insiste il bacino. La legge 394/91, inoltre, nel dettare norme generali sulle aree protette, stabilisce uno speciale regime di tutela e gestione per i territori inclusi nelle aree-parco, finalizzandolo, **tra l'altro, alla conservazione dei valori scenici e panoramici** nonché alla eventuale ricostruzione e conservazione di equilibri idraulici e idrogeologici. Su queste premesse l'Ente Parco ed il Comune di Sospirolo hanno avanzato, sin dalla metà degli anni '90, formale opposizione al rinnovo delle concessioni irrigue; l'amministrazione comunale di Sospirolo ha inoltre richiesto il mantenimento, nel periodo estivo, delle quote del pelo libero del lago al di sopra della soglia di 422 m s.l.m.. Su una analoga posizione di collocano le Comunità locali **che prospettano sul lago di Pieve di Cadore le quali da tempo invocano, per il proprio bacino il mantenimento nel periodo estivo di quote non inferiori a 679,5 m s.l.m..** Ben più articolato e complesso è invece il dibattito che si è sviluppato attorno al serbatoio di S. Croce, dovuto al fatto che ad esso si legano interessi ben più estesi e problematiche che si ampliano al tema della sicurezza idraulica. Per tale motivo almeno due Gruppi di lavoro si sono avvicendati negli anni, allo scopo di esaminare la gestione plurima dell'invaso e prospettare, nel rispetto degli usi delle acque legittimamente concessi, delle possibili soluzioni atte a garantire dei livelli idrometrici del lago di S. Croce compatibili con le esigenze delle popolazioni rivierasche. Con riguardo all'utilizzo a scopo turistico e ricreativo dell'invaso, l'esito del confronto dei diversi Enti prevedeva, già negli anni 90, di mantenere nel periodo estivo (giugno-settembre) un livello minimo di regolazione alla quota 383,5 m s.l.m..

Tabella 391 - **Vincoli sul livello di invaso** richiesti dalle Comunità locali per il soddisfacimento degli usi turistico-ricreativi degli invasi:

*Pieve di Cadore: Stagione estiva e fino al 30 settembre, **679,50 m. slm***

Il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, approvato nel 2007, pur confermando che " (...) le attività ricreative che prevedano l'utilizzo di acque invase a scopo idroelettrico ed irriguo sono subordinate agli usi specifici degli invasi e pertanto devono essere con gli stessi compatibili (...)" (art. 15 delle norme di attuazione), riconosce comunque la necessità che, al verificarsi degli episodi siccitosi, il volume di risorsa idrica accumulato in ciascun serbatoio non potesse essere in nessun caso inferiore al 20% del massimo volume utile (art. 12, comma 4, delle norme di attuazione).

Quale prima, sommaria valutazione del valore dell'acqua per gli usi turistici, è qui utile richiamare alcuni dati riferiti alla presenza turistica nella stagione estiva nel Comprensorio turistico Cadore-Auronzo-Misurina e nel Comprensorio dell'Alpago, come desumibili dall'Osservatorio del Turismo della Provincia di Belluno.

Nel primo caso la presenza media turistica nell'ultimo decennio si attesta attorno alle 146.000 unità, rimanendo sostanzialmente stabile per tutto il periodo considerato (Figura 148).

Una prima speditiva valutazione dell'indotto sull'economia locale portato dalla presenza turistica può essere sviluppata a partire dai dati, di cui si è già detto, della spesa turistica diretta ed indiretta pubblicati da Unioncamere nell'ambito del recente rapporto "Impresa Turismo 2013".

Tale rapporto assume in particolare:

- in circa 41 € e 49 € la spesa pro-capite sostenuta dai turisti rispettivamente italiani e stranieri per l'alloggio in località turistica lacuale;

- in circa 69 € e 73 € la spesa extra pro-capite sostenuta sul territorio dai turisti rispettivamente italiani e stranieri in località turistica lacuale.

Se ne deduce che, sulla base dei dati medi delle presenze turistiche dell'ultimo decennio, la spesa turistica di cui traggono beneficio le Comunità locali può essere speditivamente valutata in:

- circa 16,4 milioni di €/anno per il caso del Comprensorio Cadore-Auronzo-Misurina;

- circa 1,9 milioni di €/anno per il caso del Comprensorio dell'Alpago (...)"

Allo scopo di meglio rappresentare, nella proposta di aggiornamento del piano, le questioni significative che interessano la gestione delle acque nel distretto idrografico delle Alpi orientali, con peculiare riferimento al bacino del Piave e degli utilizzi delle acque del lago di Pieve di Cadore, ivi ricadente, si osserva quanto segue.

§. 3. Osservazioni e contributo: il lago di Pieve di Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), Codice Beni Culturali e del Paesaggio.

§. 3.1. La tutela del paesaggio come principio costituzionale fondamentale, assoluto e primario (art. 9, co. 2° Cost.).

Tra i Principi fondamentali della Costituzione Repubblicana del 1948 (artt. 1-12), la previsione dell'art. 9, co. 2°, sancisce quello della **"tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione"**. Trattandosi di un **principio fondamentale**, la **tutela del paesaggio** compone, insieme agli altri, quello che gli esperti della materia definiscono lo **"zoccolo duro"** della *Charta*, ossia, in quanto tale, sottratto ai processi di revisione costituzionale e sovraordinato,

anche rispetto alle fonti Comunitarie. E' per questa privilegiata collocazione costituzionale, che, ormai da lustri, la giurisprudenza del Giudice delle leggi, così facendolo invero nella prassi, insegna che **la tutela del paesaggio è un valore, di ordine estetico-culturale, "(...) primario, insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro" ed ha carattere "non più conservativo e statico, ma gestionale e dinamico (...)"** (cfr. C. Cost. 22.7.1987, n. 183; in precedenza, sentenze n. 151 del 1986 e n. 641 del 1987; C. Cost. 10.3.1988, n. 302, in FI, 1988, I, 1017, per cui la tutela del paesaggio è "(...) un valore primario e un obiettivo costituzionale alla cui attuazione concorrono, nei limiti delle rispettive competenze, sia lo Stato sia le regioni e gli altri enti locali territoriali (...)"). Anche a seguito della (relativamente) recente introduzione del d. lgs. 22.1.2004, n. 42 (*"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, anche detto Codice Urbani, **d'ora in poi CBCP**, e s.m.i.), emanato sulla scorta della speciale delega legislativa ex art. 10, L. 6.7.2002, n. 137, allo scopo di attuare un riassetto sostanziale e compiutamente organico della materia, la giurisprudenza del Giudice delle Leggi (ove cfr. sentenze n. 182 e n. 183 del 2006, n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008), stavolta utilizzando l'angolo prospettico della potestà di piano, ha ribadito che **il paesaggio è un valore "(...) primario (...)" ed anche "(...) assoluto (...)" e che "(...) la tutela del paesaggio assurge a valore primario, cui deve sottostare qualsiasi altro interesse interferente (...)"**. Da tale modello rigidamente gerarchico, nonché dal carattere unitario ed imprescindibile della pianificazione, la Corte disegna il perimetro angusto all'interno del quale si realizza l'autonomia delle scelte degli enti territoriali: *"il paesaggio va rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali"*. Altrettanto esplicita sull'irriducibilità della tutela del paesaggio al governo degli enti territoriali *sub-statali* appare l'indicazione offerta dalla pronuncia n. 367 del 2007, che individua nel paesaggio di cui all'art. 9 Cost. *"l'ambiente nel suo aspetto visivo"*, lo *"stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene [...]"*, l'espressione di un *"valore primario ed assoluto"*. Pertanto, la tutela del paesaggio *"precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali"*.

Ed ancora **la Corte Cost.**, con le sentenze n. 238 del 2013, 23.11.2011, n. 309, 17.3.2010, n. 101, **ha ribadito che il paesaggio è un valore primario ed assoluto e che la tutela statale limita la disciplina regionale, perciò non è consentito derogare agli istituti – come l'autorizzazione paesaggistica – uniformemente disciplinati per tutto il territorio nazionale.** La opzione interpretativa prescelta dal Giudice delle Leggi non risulta peraltro isolata, ma, al contrario, è seguita da buona parte delle pronunce del giudice amministrativo. Infatti, anche di recente, il **Consiglio di Stato ha sancito, in punto di principio, il valore primario ed assoluto dello specifico interesse paesaggistico** (tra le più recenti, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9.10.2014, n. 5021; Cons. Stato, sez. IV, 18.04.2014, n. 1994, ma decine sono le decisioni di eguale tenore) e del valore ambientale poiché *"(...) come la giurisprudenza ha più volte chiarito, nel sistema di cui all'art. 9 Cost. e della disciplina comunitaria la salvaguardia dell'habitat nel quale l'uomo vive, assurge a valore primario ed assoluto, in quanto attribuisce ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale della personalità umana. A tali fini, l'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come assetto del territorio, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti*

specificamente ai profili estetici della zona (...)(cfr. Cons. Stato, sez. V, 13.10.2014, n. 5045; Cons. Stato, sez. IV, 09.01.2014, n. 36).

L'art. 131 CBCP, nel fornire una nozione di **"paesaggio"** come valore giuridico e come **bene da tutelare**, afferma, al co. 1°, che per paesaggio *"(...) si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni (...)"*, ed al co. 2°, che lo stesso CBCP *"(...) tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali (...)"*. La nozione codicistica di "paesaggio" appena enucleata -pur lessicalmente diversa da quella datane dalla Convenzione Europea del paesaggio (nella misura in cui la prima non contiene il riferimento alla percezione delle popolazioni ed enfatizza la valenza identitaria del paesaggio)- è nella sostanza riportabile alla definizione convenzionale ed implica un mutamento dell'idea stessa di paesaggio, che passa da una concezione soggettivistico-rappresentativa, ove l'individuo appare come detentore solitario di percezioni e sensazioni relative al paesaggio e manifesta un gusto comunicabile ed umbratile, alla condivisione di un luogo di vita e di cultura. Per effetto della mutata concezione, la tutela del paesaggio si spinge, quindi, ben oltre la mera conservazione delle bellezze naturali, estendendosi alla tutela dell'ambiente naturale, soggetto - com'è noto - a modificazioni ad opera dell'uomo.

§. 3.2. L'art. 142, co. 1°, CBCP: I beni sottoposti a tutela paesaggistica ex lege.

L'art. 134 CBCP, che individua i **beni paesaggistici**, indica come tali, tra gli altri, **le aree di cui al successivo art. 142 che**, a sua volta, **al co. 1°, lett. b**, prevede che siano comunque sottoposti alla tutela paesaggistica per il loro interesse paesaggistico, *inter alia*: **b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.**

L'art. 142 CBCP è stato oggetto di più modifiche successive al momento della sua entrata in vigore: la prima, almeno sotto il profilo quantitativo più significativa, è dovuta al primo decreto correttivo del CBCP (d. lgs. n. 157 del 2006) e le seconde, più puntuali, al più recente intervento governativo (con d. lgs. n. 63/2008): è così venuto meno ogni riferimento alla natura temporanea del vincolo ex lege, invece presente nella versione originale della norma, che individuava aree e territori di interesse paesaggistico *"fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156"* del CBCP.

L'art. 12, d. lgs. n. 157/2006, che ha sostituito appunto la versione originale dell'art. 142 CBCP, eliminando il riferimento alla temporaneità del vincolo *ex lege*, è stato censurato di fronte alla Corte costituzionale da alcune Regioni, ma la Corte, che ha dichiarato le questioni proposte in parte inammissibili ed in parte infondate, con l'occasione, **ha precisato che la tutela paesaggistica grava inevitabilmente su di un bene complesso ed unitario, cui corrisponde un valore *"(...) primario ed assoluto (...)"*, sicché la competenza statale in materia precede *"(...) e comunque costituisce un limite (...)"* alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni.**

Vi è insomma da distinguere – secondo la Corte – tra **interesse alla conservazione del paesaggio** ed interesse alla fruizione del territorio, così che non si realizza alcuna violazione del riparto di competenze stabilito dalla Costituzione laddove, come nel caso in esame, la **legge statale si limiti ad indicare** – in attuazione dell’art. 9 Cost. – **alcuni beni paesaggistici**, rimettendo poi alle regioni il compito di collocare questi stessi beni nei piani territoriali o, appunto, nei piani paesaggistici (cfr. C. cost. n. 367 del 2007).

Da tempo, **si dibatte sulla corretta individuazione dell’atto idoneo a determinare il vincolo, con tutti gli effetti che da esso conseguono, sui territori o sulle aree ex art. 142 CBCP.**

A tal fine, da un lato, non può negarsi che **la volontà del legislatore consista nell’indicare direttamente e – almeno nelle intenzioni e nei limiti del possibile – una volta per tutte, porzioni di territorio che, di certo, avrebbero dovuto essere tutelate in modo specifico, senza alcuna puntuale determinazione da parte delle amministrazioni competenti**; d’altro lato, però, basta scorrere con un po’ di attenzione l’elenco di aree e territori menzionati dalla disposizione in commento per osservare che l’opera del legislatore non è perfettamente sostitutiva di quella della P.A. (né, almeno in qualche caso avrebbe potuto esserlo).

Si vuol dire che, al di là della *ratio legis*, è evidente che, specie con riguardo ad alcune porzioni di territorio, la determinazione *ex lege* può rivelarsi insufficiente allo scopo di individuare con la necessaria precisione il perimetro dell’area sottoposta a vincolo. Non a caso, sulla scorta di quanto prevede il successivo articolo 143, la PA dovrà attivarsi per specificare le previsioni di legge e per individuarne la ricaduta effettiva e concreta sul territorio, in attuazione di un interesse specifico non solo dei consociati (evidentemente interessati a conoscere l’esatta delimitazione dei vincoli), ma anche della stessa PA: se, infatti, spetta alla mano pubblica il compito di tutelare e valorizzare le aree di interesse paesaggistico, evidentemente per svolgerlo occorrerà che queste aree siano previamente identificate con sufficiente chiarezza.

Per altro verso, va però di contro osservato che lo stesso articolo 143 CBCP ricomprende tra i compiti assegnati al piano paesaggistico quello di compiere una ricognizione delle aree indicate ex lege, e non la loro individuazione: dal che parrebbe derivare una notevole delimitazione del raggio di operatività del piano, a favore –all’evidenza– di quello della legge. In altri termini, ferma restando, in certi casi, la necessità di un’opera di specificazione da parte del piano paesaggistico, il vincolo sulle aree ex art. 142 CBCP deriva, in modo diretto ed esclusivo, dalla legge, sicché opererà senza il bisogno di alcun intervento ulteriore: insomma, il vincolo non potrà ritenersi inefficace solo perché non è stata svolta, od è stata svolta in modo parziale od inadeguato, l’attività ricognitiva demandata al piano paesaggistico. *Rebus sic stantibus*, in linea di principio, l’ordinamento potrà legittimamente reagire di fronte a condotte che appaiano in contrasto con la salvaguardia imposta dal vincolo *ex lege* (come accade nel caso di modificazioni non autorizzate) anche qualora il vincolo derivi appunto solo ed esclusivamente dalla legge ed anche laddove manchi del tutto qualsiasi strumento pianificatorio volto a precisarne l’operatività sul territorio.

§. 3.3. (segue): l'art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, e la sottoposizione dei Laghi a vincolo paesaggistico ex lege.

Ciò detto, occorre ora soffermarsi in particolare, sull'art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, che, come si è accennato, attribuisce interesse paesaggistico *"ai territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"* e li sottopone alla disciplina contenuta nel titolo I della parte III del Codice, nel senso in precedenza chiaritosi. La lettura della norma, che riecheggia quanto analogamente disposto dall'art. 1, lett. b, della l. 8.08.1985, n. 431, c.d. Galasso, fa sorgere **una prima questione relativa al se oggetto di rilievo paesaggistico e della relativa tutela siano esclusivamente "i territori contermini ai laghi od elevati sui laghi" (purché "compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia") ovvero anche i laghi in sé e per sé considerati.** Un'analisi limitata al solo tenore testuale del *corpus* legislativo potrebbe indurre l'interprete a sposare la prima tesi, ma è noto come il canone di ermeneusi della legge ex art. 12 delle disp. prel. c.c., imponga a chi ne voglia afferrare la reale portata precettiva di non arrestarsi al *"senso fatto palese dal significato proprio delle parole"* (interpretazione c.d. letterale), ma di intenderlo secondo la loro connessione (interpretazione c.d. logica) ed alla luce dalla intenzione del legislatore (interpretazione c.d. teleologica). **L'irrinunciabile ricorso al canone della *ratio legis* conferma immediatamente come, in realtà, oggetto di considerazione paesaggistica ex lege siano, in primis, proprio i laghi:** infatti, l'analogo rilievo dei territori contermini ai laghi non può che postulare la rilevanza paesaggistica degli ultimi e rappresentarne, di conseguenza, puntuale riflesso. In buona sostanza, sotto il profilo paesaggistico tra laghi e territori ad essi contermini sussiste un rapporto strumentale *"a maiore ad minus"*, dove i primi costituiscono l'oggetto principale della tutela *ex lege* ed i secondi riverberano dai primi la loro esigenza di protezione. Del resto, diversamente opinando, si arriverebbe all'assurdo di permettere, in assenza di autorizzazione paesaggistica, ogni tipo di trasformazione interessante direttamente il lago, inteso come specchio d'acqua -si pensi, ad esempio, alla installazione di una piattaforma *Offshore* od alla realizzazione di un isolotto artificiale od allo svuotamento del bacino- mentre resterebbero assoggettate al regime autorizzatorio le opere interessanti i territori contermini di quello che potrebbe non essere addirittura più un lago, proprio in virtù delle trasformazioni operate. Così che, per privare di tutela paesaggistica un territorio contermino ad un lago, basterebbe far (impunemente) "sparire" proprio il lago! Davanti alla palese assurdità di una simile conclusione a nulla varrebbe invocare a sostegno del contrario assunto il silenzio del legislatore dell'art. 142, co. 1°, lett. b, CBCP, poiché è chiaro che se il legislatore ha ivi ommesso di menzionare in modo espresso i laghi lo ha fatto semplicemente poiché ciò avrebbe rappresentato un pleonatismo fuor d'opera. Del resto, l'idea che l'art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, intende tutelare in primo luogo proprio i laghi convince la giurisprudenza amministrativa quando osserva che dalla disposizione -ove è testualmente previsto: *"1. Sono in ogni modo di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi"*- si ricava che **"oggetto della tutela sono il "lago" ed "i territori contermini"; pertanto, l'individuazione dell'esistenza o meno del primo costituisce operazione logicamente preliminare per la delimitazione oggettiva di un vincolo, imposto ope legis, riferibile**

ad una dimensione e/o elemento geograficamente unitario e paesisticamente connotato (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 27.02.2009, n. 1139).

§. 3.4. (segue): “laghi naturali”, “laghi artificiali”, “serbatoi”.

Assodato che ai sensi dell’art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, **sono oggetto di tutela paesaggistica ex lege** sia il **“lago”** che **“i territori contermini”**, si è posto l’ulteriore **dubbio relativo al se la norma si riferisca esclusivamente ai laghi naturali ovvero anche a quelli c.d. artificiali**, ossia a quelli originati totalmente dall’opera dell’uomo, come è il lago di Pieve di Cadore, e delle tipologie più varie.

In tema, la giurisprudenza amministrativa non nutre dubbi sul fatto che *“(...) l’uso della generica locuzione (laghi) depone per la possibile rilevanza, ai fini de quibus, di ogni bene che rappresenti le caratteristiche proprie della particolare unità geografica, come tale individuabile, a prescindere dalla sua origine. In altri termini ed a migliore specificazione, appare ragionevole ritenere che la tutela dell’interesse paesaggistico sia stato dal Legislatore ricondotto, non solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la letteratura scientifica siano qualificabili, appunto, come “laghi”, quindi anche a quelle riconducibili alla nozione di “laghi artificiali”. Con il che deve escludersi ad avviso del Collegio che una classificazione rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza **del vincolo, ben potendo quest’ultimo interessare non solo un “lago naturale”, ma anche un “lago artificiale”** quale prodotto dell’attività umana di modifica del territorio (...)”* (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 27.01.2009, n. 1139).

Ad autorevole suggello di quanto deciso dai Giudici Amministrativi circa la **piena equiparazione quoad tutelam tra laghi naturali e laghi artificiali** basterà inoltre richiamare l’arresto di Corte Costituzionale 29.05.2009, n. 164. Nell’occasione, chiamato a valutare la conformità a costituzione dell’art. 3, cc. 1, 2, 3, 5 e 7 della L.r. Valle d’Aosta n. 22/2006, con cui erano state sottratte al regime di tutela ex art. 142, co. 1°, lett. b, CBCP, le zone contermini ai laghi artificiali, il Giudice delle Leggi decise nel senso della incostituzionalità della norma regionale poiché *“(...) all’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve ascriversi la qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, come già alla “legge Galasso”, di cui delinea in modo sostanzialmente analogo l’ elencazione delle aree tutelate per legge. In particolare, il vincolo paesaggistico viene a gravare anche sui «territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi», **senza che sia fatta distinzione tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale (...)**”*.

Non solo; anche sul versante legislativo, sebbene a fini di protezione ambientale, un’implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali si desume da una pluralità di fonti normative, tra cui l’art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 e gli artt. 54 e 74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. **Assodato che ai sensi dell’art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, sono oggetto di tutela**

paesaggistica ex lege tanto i laghi naturali che quelli artificiali, si imporrà il preliminare riscontro sull'esistenza di un "lago" e tanto alla stregua, in via esemplificativa, dell'accertamento dei caratteri idrografici dello specchio acqueo interessato, aspetto questo ancor più rilevante in tema di possibile configurabilità di un "lago artificiale" suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno stagno o per un cd. "lago effimero", riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità, costituite da acque meteoriche.

Si consideri, inoltre, che il fenomeno dei laghi artificiali nel suo complesso è di solito indicato con l'utilizzo dell'endiadi "serbatoi e laghi artificiali". A questa composita categoria di opere di raccolta delle acque è dedicato l'intero capo III° del titolo I° del Testo Unico delle acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici): si tratta, però, di norme volte a facilitare la costruzione degli invasi artificiali regolanti comunque il deflusso delle acque pubbliche, nel quadro di un rapporto concessorio con la pubblica amministrazione, non senza eventuali riflessi nei confronti di terzi, ma in una prospettiva meramente economicistica, del tutto avulsa, *ratione temporis*, dai profili di tutela paesaggistica ed ambientale.

Poiché nella legislazione in materia di acque i due termini "laghi artificiali" e "serbatoi" compaiono di solito appaiati –come se indicassero un unico fenomeno che ha il suo minimo comun denominatore comune nell'opera e nell'intervento dell'uomo - occorre verificare, a fini paesaggistici, quali siano i profili distintivi tra i primi ed i secondi. Un primo profilo distintivo si fonda sull'elemento dimensionale, nel senso di considerare sussistente un serbatoio e non un lago artificiale quando il volume di invaso sia inferiore ad una certa soglia. Si tratta però di un dato "quantitativo" non regolato dallo *jus positum*, benché il senso comune orienti, tendenzialmente, per l'assegnazione ad un invaso artificiale dell'appellativo di serbatoio piuttosto che di lago al ricorrere di alcuni elementi, quali quello relativo alla capacità (o, per trasposizione visiva, all'estensione dello specchio d'acqua). Del resto, non è dubitabile che valori effettivamente modesti di invaso portino *de plano* a parlare di serbatoi piuttosto che di laghi. Orbene la distinzione va anche vista in termini di rapporto di genere a specie, e quindi - con linguaggio formalizzato - di inclusione propria intercorrente tra i serbatoi ed i laghi artificiali. Questi ultimi costituiscono sempre dei serbatoi, nel significato semanticamente proprio di "*involucri contenenti la massa liquida*"; mentre sussistono dei serbatoi che all'evidenza non possono assolutamente essere qualificati come laghi, in primo luogo a fini paesaggistici.

L'elemento, o per meglio dire gli elementi specializzanti, si colgono nella maggiore varietà di usi cui può corrispondere il lago artificiale nonché, soprattutto, per un'incidenza, sul piano paesaggistico ed ambientale, spiccatamente più marcata rispetto ai serbatoi: al tal ultimo riguardo, si pensi, ad esempio, al fatto che solo **per i laghi si possono configurare le spiagge**, mentre tutto ciò sarebbe improponibile per i serbatoi artificiali *stricto sensu* intesi.

In conclusione, non vi è quindi dubbio che l'art. 142 co. 1°, lett. b), CBCP, si riferisca tanto ai laghi naturali quanto a quelli c.d. artificiali, i quali ultimi, a fini di tutela paesaggistica, dovranno quindi essere tenuti ben distinti dai meri serbatoi.

§. 3.5. Il lago del Centro Cadore è un bene paesaggistico tutelato ex lege ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP.

Il lago di Pieve di Cadore presenta **peculiari caratteristiche qualitativo-paesaggistiche**, una rilevante quantità d'acqua invasata, è dotato di spiagge; da anni, rappresenta uno splendido scenario che fa da cornice ad una pluralità di usi turistico-ricettivi (canoa, *wind-surf*, pesca sportiva, arrampicate in diga attrezzata per adulti e bambini), come del resto espressamente **riconoscono i Piani di settore in materia di acque**, nonché dal **recente provvedimento della Regione Veneto che ne iscrive le acque nella lista di quelle balneabili** (nota prot. 49523 del 4.02.2014, Sezione Geologia e Georisorse, seppur dal 2015 e previo monitoraggio della qualità delle acque).

Non solo, l'“**Atlante Ricognitivo**” degli “**Ambiti di Paesaggio**”, allegato al P.T.R.C. dalla Regione Veneto, adottato nel 2009 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.), che costituisce parte integrante del **redigendo “Piano paesaggistico”**, come da protocollo d'intesa sottoscritto congiuntamente da MIBAC e Regione in data 15.07.2009, si sofferma sulle caratteristiche dell'ambito delle “**Dolomiti D'Ampezzo del Cadore e del Comelico**” e, dopo avere evidenziato come esso “(...) presenti nel suo insieme **uno straordinario valore naturalistico, conferitogli in primo luogo dall'estrema varietà di ambienti e microambienti entro porzioni di territorio anche di limitate estensioni (...)**”, tra “(...) alcune delle tipologie che arricchiscono la rilevanza naturalistica dell'ambito, accresciuta anche dalla presenza di numerosi geositi (...)”, nonché tra “(...) i biotopi, legati soprattutto al ricco reticolo idrografico (...)”, si riferisce espressamente ai “**laghi artificiali**”, e tra “**i più noti**” al lago del **Centro Cadore**.

E lo stesso documento, tra gli Obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica riferiti all'ambito, *sub* punto 3. “**Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri**”, fissa quello di “(...) **scoraggiare la riduzione del deflusso dei corsi d'acqua e garantire il livello minimo degli invasi, in particolare per il Lago di Centro Cadore (...)**”.

Del resto, la valenza paesaggistica dell'intera area ove venne realizzato l'invaso di Pieve di Cadore era assai ben nota e conosciuta già al tempo in cui la SADE richiese la concessione di derivazione delle acque del Piave ai fini della realizzazione del bacino artificiale, dal momento che, già da molti lustri prima, la valle ospitante rappresentava una celebre stazione turistica. A tale ultimo proposito, basterà ricordare che, in loco, erano presenti importanti infrastrutture alberghiere sin dalla seconda metà dell'ottocento –strutture in seguito potenziate negli anni 20 del secolo scorso, dopo la grande Guerra- e che, a maggior riprova di ciò, a Pieve di Cadore fu addirittura trasferita una succursale del Casinò di Venezia!

Ed allora, non è un caso, che la stessa concessionaria SADE propose la realizzazione del Lago come ulteriore elemento di abbellimento del già speciale panorama dolomitico, in cambio della perdita della storica agricoltura di montagna nel vasto fondo valle ed insieme con un evidente sacrificio del suo paesaggio e della sua cultura.

Proprio da questa realtà dei fatti, ossia in virtù della (già allora) riconosciuta maggiore importanza “(...) turistica e panoramica (...)” del bacino di Pieve, traeva fondamento il relativo vincolo contenuto nel Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, accessorio alla concessione data alla SADE con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, obbligava il concessionario (a quel tempo, appunto, la SADE), a “(...) non effettuare svasi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)” (cfr. p. 15 Disciplinare cit.)

Peraltro, anche questo profilo, meramente fattuale, sembra essere del tutto trascurato dal vigente PdG- AO e dal relativo documento preliminare prodromico al suo aggiornamento, oggetto delle presenti osservazioni, dal momento che il turismo in sé era risorsa ben presente prima ancora che sorgesse il Lago di Pieve di Cadore e che, proprio gli svasi degli ultimi 20 anni, hanno concorso a mettere in profonda crisi!

Da tutto quanto in precedenza esposto, si trae una **prima conclusione**, ovvero che **il Lago di Pieve di Cadore è qualificabile come bene paesaggistico ex lege, ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP, come tale direttamente assoggettato a relativo vincolo ope legis.**

Del resto, a tale qualificazione non ostano:

1) l’origine artificiale dell’invaso, né quindi la sua genesi, a suo tempo (anni 50’ del secolo scorso) teleologicamente orientata alla soddisfazione di esigenze economiche legate alla produzione di energia elettrica, stante la sancita equiparazione *quoad tutelam*, tra laghi naturali e laghi artificiali (come *supra* evidenziatosi), tanto più che, a livello normativo, per paesaggio “(...) *si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva*” non solo *dall’azione di fattori naturali*”, ma anche *“umani”* e dalle *“loro interrelazioni”* (...);

2) sempre in virtù della sancita **equiparazione a fini di tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali**, la qualificazione del lago del Centro Cadore come “invaso”, operata dalle norme del PdG AO, sulla base della definizione riportata nel D.m. Ambiente 16.06.2008, n. 131, contenente “*Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione articolo 75, Dlgs 152/2006*”, dove, infatti, si ritrova, la distinzione tra “*lago*”, da intendersi come “(...) *un corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante (...)*” ed “*invaso*”, invece da intendersi come “*un corpo idrico fortemente modificato, un corpo lacustre naturale-ampliato o artificiale*”.

Si tratta, infatti, di una distinzione che assume rilievo esclusivamente a fini ambientali e che **non riguarda il profilo più strettamente paesaggistico**. E del resto, più in generale, mentre la tutela dell’ambiente attiene al mantenimento dei caratteri fisici, chimici e biologici delle matrici ambientali – terra, aria, acqua – per garantirne l’idoneità e la capacità di sorreggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, **la tutela del paesaggio** assume un **rilevato culturale** ed indica innanzitutto “(...) **la morfologia del territorio** (...)”, ossia “(...) **l’ambiente nel suo aspetto visivo** (...)” (così C. Cost. 7.11.2007, n. 367, RGE, 2008, I, 64; cfr. anche C. Cost. 21.10.2011, n. 275; C. Cost. 22.7.2009, n. 226, in FI, 2010, I, 394; C. Cost. 30.5.2008, n. 180, in FI, 2008, I, 2075; C. Cost. 7.11.2007, n. 367, in RGE, 2008, I, 64; C. Cost.

5.5.2006, n. 182 e 183, in FI, 2007, I, 1680; C. Cost. 14.12.1993, n. 430, in CS, 1993, II, 2048; C. Cost. 11.7.1989, n. 391, in FI, 1990, I, 1806; C. Cost. 30.12.1987, n. 641, in FI, 1988, I, 694);

3) il fatto che, con riguardo al lago di Pieve di Cadore, difetti una espressa qualificazione come bene paesaggistico da parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito: **PTCP**) adottato dal **Consiglio Provinciale di Belluno** con propria deliberazione n. 55 del 07.11.2008 ai sensi della L. R. urbanistica del Veneto n. 11/2004 ed approvato con DGRV n. 1136 del 23.03.2010 (delibera che, peraltro, ha disposto la cancellazione dell'art. 24 Norme Tecniche Attuative (NTA) in materia di "*Conservazione dei livelli d'invaso dei laghi*"), né tantomeno la circostanza che la redazione di una variante parziale al nuovo PTRC adottato nel 2009 per attribuirgli valenza paesaggistica ai sensi del CBCP (Codice Beni Culturali e del Paesaggio), come disposto con DGR n. 1705 del 26 ottobre 2011, pur già adottata, sia ancora *in itinere*, così come i relativi Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (**PPRA**), dal momento che, oltre a quanto previsto dal richiamato "Atlante Ricognitivo" degli "Ambiti di Paesaggio", **lo stesso articolo 143 CBCP ricomprende tra i compiti assegnati al piano paesaggistico esclusivamente quello di effettuare una ricognizione delle aree indicate ex lege, e non la loro individuazione: dal che parrebbe derivare una notevole delimitazione del raggio di operatività del piano, a favore –all'evidenza– di quello della legge.**

In altri termini, ferma restando la necessità di un'opera di specificazione da parte del piano paesaggistico, il vincolo sulle aree ex art. 142 CBCP deriva dalla legge in modo diretto ed esclusivo, sicché opererà senza il bisogno di alcun intervento ulteriore.

Insomma, il vincolo non potrà essere ritenuto inefficace solo perché l'attività ricognitiva demandata al piano paesaggistico o non è stata svolta ovvero è stata svolta in modo parziale od inadeguato.

§. 3.6. (segue:) la tutela del paesaggio quale necessario criterio per orientare anche le scelte gestorie e la soluzione dei conflitti inerenti agli usi della risorsa idrica.

Dalla qualificazione in fatto ed in diritto del lago del Cadore come bene paesaggistico tutelato *ex lege* derivano una serie di rilevanti conseguenze.

1. In primo luogo, si ritiene **che le modificazioni materiali incidenti sulla valenza paesaggistica del lago del Cadore**, da chiunque attuate, per essere legittime e non *contra legem*, dovranno essere precedute dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata all'esito dei procedimenti individuati rispettivamente dagli artt. 146 e 147 CBCP (in difetto, con le conseguenze penali, civili ed amministrative del caso), ovvero, comunque, previste in quanto tali in sede di Strumenti di pianificazione, previo il necessario coinvolgimento **dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico** (ad es. Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e/o MiBAC).

Inoltre, a tale ultimo riguardo, occorre rilevare che il contrasto tra una disposizione del Piano di bacino ed una disposizione contenuta in un altro Strumento di pianificazione di settore preesistente, solo in apparenza, sembrerebbe essere stato risolto dall'art. 65, co. 4° e 5°, TUA, che attribuisce prevalenza alla prima (quella del Piano di Bacino) sulla seconda (infatti, la norma prevede che *"(...) i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il piano di bacino approvato (...)"* e, ai fini di cui al 4° comma, che *"(...) entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica (...)"*).

A ben opinare, tuttavia, non sembra però affatto vero che il Piano di bacino sia destinato a prevalere sempre, ed in particolare anche sugli altri strumenti con valenza di tutela ambientale non espressamente indicati dalla norma in modo specifico.

Al contrario, la soluzione opposta si impone, postulatane l'assoluta centralità, con riguardo alla **pianificazione paesaggistica ex artt. 143 ss., CBCP**, attesa la previsione del 3° comma dello stesso articolo ove si afferma *"(...) co. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 ((non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,)) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (...)"*.

Indubbiamente, si tratta di una conclusione che andrà intesa *cum grano salis*, nel senso che **il Piano paesaggistico dovrà essere ritenuto prevalente** sui Piani ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, compreso quindi anche il **Piano di bacino, esclusivamente, però, con riguardo alla valutazione dell'interesse paesaggistico**.

Da ciò discende che, in linea di principio, la pianificazione di bacino potrà prevalere su quella paesaggistica esclusivamente in ordine alle disposizioni che attengono alla tutela dell'incolumità fisica e alla protezione civile delle popolazioni dal rischio di calamità naturali, in ragione della primarietà dei beni tutelati (*primum vivere*), ovviamente purché in concreto effettivamente ricorrenti.

In altri termini, per gli ulteriori specifici profili di tutela presenti vi sarebbe una sorta di "riserva di competenza" in favore della diversa normativa di settore a difesa del suolo, che impedisce di ritenere che tra i due tipi di Piano sussista un rapporto propriamente gerarchico.

In sostanza, resterebbe intatta l'operatività degli ordinari strumenti di composizione dei contrasti con gli altri interessi pubblici aventi il medesimo rango costituzionale primario.

2. Non solo e di più.

A dispetto della sua rilevanza sul piano Costituzionale, assiologico e valoriale, sino ad oggi, la valenza normativamente paesaggistica del lago di Pieve di Cadore risulta essere stata del tutto trascurata in sede di pianificazione di settore e continua a mancare anche nella, seppur particolare, prospettiva dei contenuti conoscitivi del Documento Preliminare di Aggiornamento del vigente PdG- Distretto idrografico delle Alpi Orientali.

Al contrario, si reputa invece che **la valenza normativamente paesaggistica del Lago di Pieve di Cadore debba essere ben conosciuta**, prima, e, di conseguenza, **imporsi quale uno dei fondamentali criteri per orientare le scelte di gestione e**, per indicare soluzioni coerenti in ordine al segnalato rapporto conflittuale sussistente tra gli usi ricreativo-ambientali e quelli irrigui ed idroelettrici della relativa risorsa idrica.

Si vuol dire, insomma, che il necessario “bilanciamento” tra gli interessi in gioco non potrà più essere condotto non solo trascurando il **paradigma primario della tutela del paesaggio, ma anche, proprio in ragione della sua primazia, dimenticando che l’eventuale sacrificio della tutela del paesaggio,** per essere legittimo, dovrà fondarsi su ragioni valoriali e di principio altrettanto “forti” e costituzionalmente fondate.

Ed allora, proprio al fine di contribuire al dibattito in corso sulla conflittualità degli usi della risorsa idrica, nella fattispecie concreta, sembra opportuno, seppur in modo sintetico, metterli in “relazione” con l’imprescindibile principio della tutela paesaggistica.

In tal senso, occorre soffermare l’attenzione sull’utilizzo delle acque a fini di produzione idroelettrica ed a fini irrigui.

Un discorso a parte meritano invece il tema della regolazione dei flussi a fini anti piena e di laminazione delle acque nonché del contrasto al fenomeno dell’interrimento.

1) Uso idroelettrico della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore.

Innanzitutto, **l’esigenza di garantire la piena salvaguardia della componente paesaggistica**, quale espressione di beni e valori di rango costituzionale, assume rilievo in rapporto **all’uso idroelettrico della risorsa idrica**, sia per quanto concerne le piccole che le grandi derivazioni.

Sul piano assiologico, il bilanciamento tra un principio fondamentale (art. 9 Cost.) ed un principio di carattere economico (art. 41 Cost.) dovrebbe immediatamente risolversi a favore del primo. Tuttavia, non vi è dubbio che le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale si scontrano con l’introduzione di regole sostanziali e procedurali finalizzate ad agevolare il rilascio dei provvedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, anche attraverso misure di incentivazione economica, diretta ed indiretta, all’insediamento e allo svolgimento di attività di produzione energetica (misure di incentivazione fiscale, c.d. certificati verdi come ulteriore strumento incentivante, ecc.).

Non a caso, le esigenze contrastanti riguardanti la dialettica intessuta tra la salvaguardia e l'utilizzo dei corsi d'acqua, considerati di volta in volta come elementi del paesaggio, risorsa alimentare, fonte d'energia, biotopi costituiscono un tema di dibattito molto vivace. Infatti, i due obiettivi ambientali sono entrambi riconosciuti dalla normativa comunitaria e fissati l'uno nella Direttiva 2009/28/CE (che mira ad aumentare la produzione di energia rinnovabile) e l'altro nella Direttiva Quadro Acque (di seguito: **DQA**) 2000/60/CE (che mira invece a migliorare la qualità ambientale dei corpi idrici).

D'altro canto, occorre muovere dalla considerazione che la gestione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a fini produttivi –l'unico motivo ricorrente e determinante di tutta la legislazione in materia a partire dal T.U. 1775/**1933**- risulta oggi in aperta contraddizione sia con **le norme del CBCP che assoggettano i laghi, quand'anche artificiali, a vincolo paesaggistico ex lege** sia con l'art. 144, co. 3°, TUA, che, all'opposto, indirizza il loro uso al risparmio ed al rinnovo della risorsa per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna, le risorse acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Nello specifico, l'art. 168 TUA, che rieccheggia nei contenuti, quasi letteralmente riproducendolo, l'art. 30 della legge n. 36/1994 ("Galli"), nel rinviare ai *"principi di cui alla parte terza del presente decreto"* subordina, chiaramente, lo sfruttamento a fini idroelettrici delle acque **al rispetto del preminente interesse pubblico del risparmio e della tutela della risorsa idrica**, in una prospettiva di tutela ambientale, come prova la circostanza che spetta ora al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e non più al CIPE) disciplinare quanto previsto dall'art. 168 TUA.

In sostanza, anche le utenze idroelettriche, in modo certamente diverso a seconda che si tratti di grandi o di piccole derivazioni, dovranno dunque concorrere agli obiettivi di tutela complessiva delle risorse idriche fissati dal TUA.

Ed è anche con questa rinnovata consapevolezza della primarietà delle esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale che **occorre "rileggere" l'utilizzo a fini idroelettrici del lago del Centro Cadore per giungere ad un componimento degli interessi in gioco equilibrato**, ma soprattutto rispettoso delle norme vigenti.

Nello specifico, **a fini**, soprattutto, di tutela della componente paesaggistica, le Comunità rivierasche chiedono da tempo che per tutta la stagione estiva (dal 15 giugno ed almeno fino al 30 settembre), quando più evidente è il valore paesaggistico del bacino, la quota minima del Lago di Pieve di Cadore sia tenuta ad almeno 679,50 m. s.l.m..

Ebbene, *in primis*, occorre osservare come il livello minimo richiesto si collochi nel *range* dei vincoli di concessione (cfr. vincoli di esercizio relativi ai maggiori serbatoi idroelettrici esistenti Fogli Condizioni redatti dal Servizio Nazionale Dighe), che, infatti, quanto alla quota, oscilla tra il valore di massima regolazione di 683,50 m. s.l.m. (con un massimo invaso di 685,00) e quello minimo di 643,00 m. s.l.m.. Inoltre, come a tutti noto, in ragione della distanza dall'impianto, il lago di Pieve di Cadore non assolve a funzioni di "servizio di punta" rispetto alla Centrale di Soverzene, a tal fine servita dall'invaso di Val Gallina.

Mentre, a fini idroelettrici, il lago di Pieve di Cadore assolve alle seguenti funzioni: **i)** fissa il livello di carico della Centrale di Soverzene mediante la galleria di derivazione Pieve- Soverzene che dispone di una grande capacità di portata e che riceve anche le acque del boite e del Maè; **ii)** sedimenta le acque per inviarle chiare alla centrale di Soverzene; **iii)** rilancia tensione nel caso di *black-out* nazionali (l'impianto di Soverzene è ricompreso tra la direttrici di riaccensione secondarie dal PdR GRTN); **iv)** serve come riserva nel caso di emergenza; invece, **NON** determina aumenti di produzione di energia rispetto ad un impianto ad acqua fluente, se non in misura contenuta, distribuita nel tempo, per accumulo delle piene per portate superiori a 60 mc/s., **né ha funzione di regolazione delle portate naturali del Piave, mediante la regolazione dei livelli dell'invaso.** Ciò eccezion fatta per la regolazione stagionale, tra gennaio e marzo, che si effettua dall'origine del lago e che è anche l'unica possibile ai fini dell'utilità idroelettrica.

Infine, sempre **nella prospettiva costituzionalmente orientata della tutela del paesaggio**, si rende opportuna, *rectius*, **necessaria una revisione dell'attuale regime concessorio** derivante dalla concessione data con D.p.r. 18 dicembre 1952, n° 5492, e dal collegato atto negoziale, Disciplinare 18 marzo 1952, n° 3565, in funzione di strumento integrativo del provvedimento amministrativo (la concessione, peraltro, si riferisce all'intero impianto idroelettrico costituito dalla galleria di derivazione Pieve -Soverzene, dalla centrale di Soverzene e dai 4 laghi di Pieve di Cadore, originari 64,3 milioni di mc, Valle, originari 4,2 milioni di mc, Vajont, originari 58,2 milioni di mc, poi aumentati a 150 milioni, e Val Gallina, 5,9 milioni di mc).

Proprio dall'analisi del disciplinare, con esclusivo riferimento al "serbatoio" di Pieve di Cadore, risulta che, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, sia fatto obbligo al concessionario (a quel tempo, la SADE), di "(...) **non effettuare svassi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)**" (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) proprio in virtù della (già allora) riconosciuta **maggiore importanza "(...) turistica e panoramica (...)"** del bacino di Pieve.

Ebbene, **la norma del disciplinare, in quanto avente natura meramente negoziale, non può certo porsi in contrasto né con un principio fondamentale della Costituzione né, comunque, con la norma di legge, quantunque sopravvenuta** (segnatamente, l'**art. 142**, co. 1°, lett. B, CBCP, che appunto **assoggetta il lago a vincolo paesaggistico ex lege**), che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria, così che, **sia in via interpretativa che in via di eterointegrazione** (ex artt. 1374 e 1339 c.c.), **dovrà essere considerato "eccessivo", e dunque "vietato", lo svaso che violi l'integrità del bene paesaggistico lago di Pieve di Cadore.**

Senza dimenticare, da un lato, che tanto per le grandi quanto per le piccole derivazioni a fini idroelettrici, l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca ex art. 21-quinquies, l. 241 del 1990, ha il potere di variare unilateralmente il regime concessorio, **si ritiene** anche per soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale, **ma anche alla salvaguardia del carattere paesaggistico** (cfr. artt. 95 TUA e 12 d. lgs. n. 79 del 1999) e, dall'altro lato, che la stessa Autorità di Bacino può indubbiamente incidere quantomeno sul rapporto negoziale derivante dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA ("**(...) le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente**

vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino (...)”).

Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini di produzione di energia idroelettrica contrasta, sul piano assiologico, con **il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse che, a tal fine, ne giustifichi il sacrificio**: infatti, anche qualora il lago fosse tenuto alla quota massima ideale permessa di 683,50 m. s.m.l., l'energia elettrica prodotta non sarebbe sostanzialmente inferiore a quella che si produce con l'attuale regolazione (naturalmente, al netto delle perdite per funzioni irrigue aggiuntive), e ciò in virtù dell'elevata capacità di portata della condotta di derivazione Pieve-Soverzene e del particolare regime della portata del Piave, **il cui deflusso minimo vitale (DVM) a valle non ne sarebbe compromesso**. Non solo, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, **le attività di svasso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi *contra legem*, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto**.

ii) Uso irriguo della risorsa idrica del lago di Pieve di Cadore.

L'uso irriguo delle acque del bacino del lago di Pieve di Cadore è indubbiamente quello **che più impatta sul mantenimento dei livelli minimi idonei a tutelarne il profilo paesaggistico** durante la stagione estiva.

Infatti, in genere, ai primi del mese di giugno il colmo del lago è quasi sempre raggiunto e, stante l'abbondanza dell'afflusso del Piave, l'abbassamento del livello non si spiega se non in ragione **delle grandi (si ritiene eccessive per quanto si dirà *infra*) quantità di acqua attinte dai Consorzi di Bonifica derivatari, altresì nei periodi siccitosi**.

Il dato è ben fotografato dal vigente PdG-AO, a scala di bacino del Piave, ove, si riconosce espressamente che “(...) *in particolare è la loro presenza (degli invasi artificiali ndr) che consente di sopperire alle necessità irrigue nel periodo estivo (...)*” e che “(...) *attualmente solo la presenza dei serbatoi di accumulo montani consente in parte di soddisfare le esigenze dell'agricoltura nei mesi estivi (...)*”.

Proprio per fronteggiare gli stati siccitosi, già nel 1995, venne approvato il “*Piano per la regolazione delle utilizzazioni idriche del medio bacino del Piave in caso di siccità*”.

Allo stesso modo, gli artt. 11 e ss. delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del **vigente Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave** (approvato con DPCM del 21 settembre 2007, in G.U. n. 112 del 14.05.2008) regolano il prelievo idrico dei consorzi di bonifica interessati nelle situazioni siccitose.

Come si è detto, anche il vigente PdG a scala di bacino non trascura di affrontare il problema.

Tuttavia, nei vari **provvedimenti di pianificazione** assunti, nel tempo, dalle autorità precedenti sembra però **difettare una reale ed effettiva presa in carico degli effetti degli usi irrigui sui profili paesaggistici in sé considerati**, mentre la conflittualità tra usi è stata letta, sino ad ora, in una chiave meramente economicistica, come è accaduto, in particolare, tra *“usi irrigui”* e *“fruibilità turistica dell'Alto Piave e particolarmente dei bacini artificiali del Mis, di S. Croce e di Pieve di Cadore”*, od al più raffrontata all'esigenza di tutela dell'ambiente, nella sua componente, pur assai rilevante, ma esclusivamente qualitativa e non già paesaggistica.

Ebbene, anche nella prospettiva degli usi irrigui, si impone una nuova lettura che deve essere certamente rispettosa dei principi generali dettati dal TUA, ossia della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche attraverso un sistema olistico (tendenzialmente omnicomprensivo) incentrato non solo sulla diretta salvaguardia dell'acqua in quanto tale, ma anche sulla tutela dell'ambiente e degli ecosistemi che ad essa si correlano, ed ancora sulla tutela della salute spingendosi sino alla determinazione dei corretti usi nei diversi settori d'impiego dell'acqua, alla luce del paradigma descritto dai precetti degli artt. 95 (*“Pianificazione **del bilancio idrico**”*), 96 (*“Modifiche al R.D. 11.12.1933, n. 1775”*), 98 (*“**Risparmio idrico**”*) e 99 (*“**Riutilizzo dell'acqua**”*), sub Titolo III°, capo II°, **Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico**, TUA.

Ma se ciò è vero, non è meno vero che, **anche nell'ottica dell'utilizzo irriguo, la tutela dell'aspetto paesaggistico del lago di Pieve di Cadore dovrà assumere una importanza ed una considerazione concrete.**

Ed in concreto, ciò significa che, quand'anche sia vera la circostanza che, a cavallo degli anni 40' e 50' del secolo scorso, i laghi artificiali di monte vennero costruiti e finanziati non solo a scopo idroelettrico, ma anche a scopo irriguo, in virtù di consistenti finanziamenti dell'(allora) Ministero dell'Agricoltura e Foreste (circostanza che, peraltro, si contesta recisamente e che sembra trovare riscontro documentale solo per il lago di S. Croce ex D.m. n° 15167 del 28.12.1922 e per il lago del Mis, anche perché negli atti di concessione del sistema, Piave, Boite, Maè, Vajont, la funzione mista, Idroelettrica- irrigua, stabilita con specifico Disciplinare 23.10.1957 n°4537, tra SADE e Consorzi di Bonifica derivatari spettava esclusivamente al grande serbatoio del Vajont di 150 milioni di mc e non certo al ben più ridotto bacino di Pieve di Cadore), **ciò non sposta di una virgola la qualificazione del lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico tutelato *ex lege*.**

Così che, ancora una volta, i **provvedimenti concessori di derivazione a fini irrigui**, risalenti a decenni fa, non potranno non essere riconsiderati alla luce del radicalmente mutato contesto ordinamentale, non potendosi anche in questo caso porre in contrasto con un principio fondamentale della Costituzione, né, comunque, con la norma di legge che ne determina l'inveramento a livello di fonte primaria (segnatamente, nel caso di specie, per il paesaggio, l'art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP).

In questa luce, **dovrà altresì essere quantomeno (re)interpretato anche il disciplinare 3 ottobre 1957, n°4537, ove all'art. 8** è imposto al concessionario SADE l'obbligo di esercitare la propria derivazione dal Piave e dagli scarichi del canale Castelletto-Nervesa in modo da soddisfare in pieno i diritti dei vari derivatari (utenti) del Piave tra Soverzene e Nervesa e, in caso di siccità, di

soddisfare tali diritti integrando le portate naturali con svasi dei serbatoi artificiali di cui alle Concessioni 28.12.1922 n°15167 (ovvero quella relativa al lago di S. Croce), e 18 dicembre 1952 n° 5432 (ossia quella relativa a Pieve di Cadore, Valle, Vajont e Val Gallina).

Ed infatti, una volta ammesso che **il vincolo del Disciplinare alla Concessione del 18 dicembre 1952 n° 5432 di “(...) non effettuare svasi troppo rilevanti, se non richiesti da inderogabili necessità industriali (...)”** (cfr. p. 15 Disciplinare cit.) debba essere riletto in via interpretativa o comunque eterointegrato (ex artt. 1339 e 1374 c.c.), alla luce della natura di bene paesaggistico *ex lege* in seguito assunta del Lago di Pieve di Cadore, nel senso che sarà eccessivo, e dunque “vietato”, lo svaso che ne violi l'integrità paesaggistica (cfr. *supra*, precedente punto i)), è chiaro che quella limitazione opererà anche con riferimento al disciplinare del 3 ottobre 1957, n°4537.

Senza dimenticare, ancora una volta, che l'Autorità concedente, oltre al generale potere di revoca delle concessioni ex art. 21-*quinquies*, l. 241 del 1990, dispone del potere di variare unilateralmente il regime concessorio. In tale ultimo senso, il vigente PdG a scala di Bacino del Piave prevede espressamente la revisione delle concessioni irrigue “(...) *che concorrono in misura significativa ad alterare il bilancio idrico del sistema idrografico superficiale durante il periodo estivo (...)*”, sebbene supportata da un'accurata valutazione delle attuali necessità irrigue ed anche considerando la possibilità di convertire l'attuale regime agronomico a colture più idrosostenibili, ed indica che le priorità di intervento potranno essere stabilite, principalmente, sulla base della “(...) *sofferenza quantitativa del corso d'acqua, dovuta a una elevata pressione nell'uso (...)*” e delle “(...) *situazioni di particolare criticità ambientale del bacino (...)*”.

In tal senso, si ritiene che **tra i criteri di selezione delle priorità di intervento dovrà essere ricompresa – primariamente - l'esigenza di tutela del paesaggio**, dal momento che, più in generale, la revisione delle concessioni in atto potrà soddisfare finalità non strettamente legate alla salvaguardia dell'ecosistema fluviale (cfr. artt. 95 TUA).

Infine, si ricorda che la stessa Autorità di Bacino potrà indubbiamente incidere quantomeno sui contenuti dei rapporti negoziali in atto derivanti dal disciplinare di concessione attesa la previsione dell'art. 65, co. 4°, TUA (“(...) **le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino (...)**”).

Da tutto ciò deriva che l'attuale assetto disciplinare dei livelli di regolazione del lago di Pieve di Cadore a fini “irrigui” contrasta, sul piano assiologico, con il valore preminente della tutela del paesaggio senza che sussista alcun concreto e valido interesse di pari grado che, a tal fine, ne giustifichi un legittimo e temperato sacrificio. E ciò proprio in ragione, da un lato, dei riconosciuti e notori fatti di spreco e di ingentissima dispersione della risorsa idrica a valle da parte dei Consorzi di Bonifica derivatari e, dall'altro lato, sul presupposto tecnico che il mantenimento a livelli accettabili dal punto di vista della tutela del bene paesaggistico Lago di Pieve Cadore (da max 683,50 a min. 682.00 m. s.l.m. con escussione di 1,50 m) non

contrasterebbe con il deflusso minimo vitale (DVM) a valle, che, infatti, non ne sarebbe compromesso.

Ne consegue che, difettando il necessario intervento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, sul piano deontologico, anche con riferimento agli usi irrigui, le attività di svaso che vulnerano il vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 2, lett. b, CBCP, fermo e nei limiti di quanto sopra detto, potrebbero ritenersi *contra legem*, quand'anche sorrette da provvedimento concessorio allorché si pongano in contrasto con il vincolo di cui si è detto.

iii) Utilizzo a fini di laminazione delle piene.

Infine, davvero paradigmatica per la mancata considerazione degli aspetti di tutela del Lago di Pieve di Cadore come bene paesaggistico vincolato *ex lege* (anche sotto il profilo procedimentale) è la vicenda del suo utilizzo per esigenze di sicurezza idraulica (in particolare dei territori montani e vallivi), di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del fiume Piave, come previsto dal D.P.C.M. 02/10/2009 di approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29/01/2010 ed ancor prima dalle relative misure di salvaguardia.

A tal fine, sulla base del principio di precauzione, il PAI prevede che nel periodo 15 settembre - 30 novembre, il livello dell'acqua nel bacino idroelettrico di Pieve di Cadore sia mantenuto a quota non superiore a 667 m s.l.m. salvo, ovviamente, il verificarsi durante il periodo di eventi di piena. Le operazioni di svaso controllato dei bacini hanno inizio il 1° settembre, salvo la possibilità da parte della Regione del Veneto di posticipare, di alcuni giorni – non più di dieci - tale data, nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

La vicenda che ha portato alla emanazione delle illustrate misure precettive assume valore paradigmatico circa la mancata considerazione dei valori paesaggistico-ambientali per le seguenti ragioni. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, in astratto, sul piano assiologico, il bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela del paesaggio e di tutela della pubblica incolumità avrebbe certamente fatto pendere l'ago della bilancia a favore delle ultime, se non fosse però accaduto che, in concreto, il bene paesaggistico rappresentato dal lago di Pieve di Cadore mancasse delle necessarie caratteristiche “tecniche” per attuare una efficace azione di laminazione delle grandi piene e ciò per almeno due fondamentali motivi.

Ciò, come “certificato” dalla Università di Padova -con apposita relazione (a suo tempo disposta dalla Regione Veneto, ai fini ex art. 9, NTA, Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica per il medio e basso corso del Piave del 2009) in data 17.07.2014 e trasmessa a codesta Autorità di Bacino con nota 5.08.2014, prot. n. 332765/70.07.02- da un lato, per l'impossibilità di effettuare rapidi abbassamenti di livello, essenziali per la laminazione, ma non ammessi per la stabilità e la tenuta delle sponde, in ragione della loro natura geologica (presenza di vaste aree di formazioni gessose), dall'altro lato, per le difficoltà di impiego alla loro massima capacità degli organi di scarico della diga.

Di conseguenza, la alterazione del valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore si è consumata per anni non solo senza una preventiva valutazione degli Organi competenti alla tutela del vincolo paesaggistico, ma anche in assenza di un reale beneficio sul versante della pur fondamentale sicurezza idraulica ed anzi, con consistenti pregiudizi di carattere ambientale!

Fortunatamente, la vicenda sembra avviata ad una positiva conclusione, privando il bacino della funzione di laminazione, con l'adozione e la successiva approvazione del predisponendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni da parte della precedente Autorità di Bacino.

iv) Contrasto ai fenomeni di interrimento.

In conclusione, merita qualche cenno il tema degli adottandi provvedimenti necessari per contrastare il fenomeno dell'interrimento che interessa l'invaso.

All'uopo, il Concessionario, in adempimento degli obblighi ex art. 114 TUA, intenderebbe, infatti, ricorrere a metodologie passive di estrazione dei materiali sedimentati con il rischio di trasformare, di fatto, il lago di Pieve di Cadore in una sorta di *"cava permanente"*, con impatti ambientali e paesaggistici devastanti (soprattutto, in caso di asportazioni a bacino parzialmente vuoto) e che, in ogni caso, si rifletterebbero su tutto il territorio interessato, anche in termini di peggioramento della qualità dell'aria, dovuti all'esponentiale aumento delle polveri e del traffico pesante destinato al trasporto del sedime, protratti nel tempo.

Ebbene, a tale proposito, si osserva come una simile soluzione, se accolta, contrasterebbe con quanto dispone l'art. 114, co. 9°, TUA, quando prevede che *"le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione"*, ma soprattutto, con l'esigenza di garantire il valore paesaggistico del Lago di Pieve di Cadore e dei territori contermini tutelato ex art. 142, co. 1°, lett. b), CBCP: esigenza di tutela con cui, all'evidenza, non potrà non misurarsi, anche in termini procedurali, il progetto di gestione ex art. 148 TUA.

Anche nella **prospettiva di assicurare protezione al paesaggio**, saranno dunque da prediligersi soluzioni alternative non basate su metodi passivi di estrazione dei materiali, bensì di tipo *"attivo"*, quali quelle, allo stato in fase di approfondimento da parte degli esperti in materia, che consentano il *by-pass* in via permanente, oltre la diga, dei materiali che le correnti di piena apportano al lago, attuando quindi una continuità del trasporto solido tra monte e valle del lago.

Si tratta di una soluzione che, mediante la ricostituzione della continuità del trasporto solido, interrotta sin dalla realizzazione della diga, non solo eviterà i rilevanti pregiudizi paesaggistico-ambientali derivanti dal ricorso al metodo passivo di tipo estrattivo, ma, soprattutto, garantirà la conservazione nel tempo dell'invaso, in modo permanente e definitivo, nonché la ricostituzione, a valle della diga, dei naturali apporti solidi e delle piene, con una sensibile riduzione dell'attuale squilibrio sedimentologico ed idrologico del Piave, nell'intero suo percorso, dalla diga al mare.

A chiusura delle presenti osservazioni, non resta che **auspicarne una attenta e positiva valutazione, nella prospettiva di una fattiva collaborazione tra tutte le Autorità preposte e coinvolte al fine di pervenire a soluzioni eque** e che tengano in debito conto non solo gli interessi delle Comunità Locali rivierasche, ma anche il pieno rispetto dei Principi e delle norme regolanti la complessa materia paesaggistica ed ambientale, entrambi per troppo tempo, per quanto sopra detto, si ritiene, non adeguatamente considerati.

Distinti saluti.

Il Sindaco del Comune di **Pieve di Cadore** – Sig.ra Antonia CIOTTI - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Domegge di Cadore** – Sig. Lino Paolo FEDON - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Lozzo di Cadore** – Sig. Mario MANFREDA - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Calalzo di Cadore** – Sig. Luca DE CARLO - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Perarolo di Cadore** – Sig. Pierluigi SVALUTA FERRO - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Vigo di Cadore** – Sig. Mauro DA RIN PERETTE - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Lorenzago di Cadore** – Sig. Mario TREMONTI - **F.to**

Il Sindaco del Comune di **Auronzo di Cadore** – Sig. Daniela LARESE FILON - **F.to**

Il Presidente dell'**Unione Montana Centro Cadore** – Sig. Pierluigi SVALUTA FERRO - **F.to**